

Codice A1813C

D.D. 16 ottobre 2025, n. 2007

R.D. 523/1904, L.R.12/2004 e s.m.i. e D.P.G.R. 10/R/2022 del 16/02/2022. Autorizzazione idraulica n. 6474 e concessione demaniale TOPO7161 per lavori denominati "Intervento di manutenzione straordinaria del ponte in acciaio al km 01+400 in Comune di Trausella". Richiedente: Città Metropolitana di Torino.



ATTO DD 2007/A1813C/2025

DEL 16/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. 523/1904, L.R.12/2004 e s.m.i. e D.P.G.R. 10/R/2022 del 16/02/2022. Autorizzazione idraulica n. 6474 e concessione demaniale TOPO7161 per lavori denominati "Intervento di manutenzione straordinaria del ponte in acciaio al km 01+400 in Comune di Trausella". Richiedente: Città Metropolitana di Torino.

Con nota in data 18/06/2025 prot. n. 106401, acquisita al protocollo di questo Settore n. 27869 in data 20/06/2025, la Città Metropolitana di Torino, in qualità di Amministrazione procedente, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2 della L 241/90 per l'esame e l'approvazione del progetto in oggetto.

L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo ponte stradale di attraversamento del torrente Chiusella, posto a valle dell'attraversamento esistente sulla SP64 della Valchiusella al km 01+400 nel Comune di Valchiusa in località Trausella (TO), non idoneo al traffico veicolare odierno, che verrà mantenuto unicamente per l'uso ciclo-pedonale. In particolare il progetto di fattibilità tecnico-economica (PTFE) prevede le seguenti nuove opere:

- un nuovo impalcato bitrave in acciaio con luce di 36,00 m agli appoggi e larghezza pari a circa 13 m;
- n. 2 spalle in calcestruzzo armato con zattera di fondazione superficiale di 20.0m x 7.1m x 2.0m con una forma a parallelogramma. L'elevazione è alta 7.65m e larga 16.4m, presenta una larghezza sul piano di appoggio dei baggioli pari a 130cm e 160cm all'incastro con la zattera; il paraghiaia ha un'altezza di 1.75m e spessore 30cm;
- n. 2 scogliere in destra idrografica, poste rispettivamente prima e dopo la spalla a Sud, di cui una in prosecuzione della difesa esistente; le scogliere sono realizzate in massi cementati e sono caratterizzate da un'altezza pari a 4,40 m dal fondo alveo con una lunghezza prevista pari a 6 m e 10 m;
- n. 2 muri di sostegno (muri d'ala) lato ovest ed est con una zattera di fondazione superficiale pari

- a 5.2 x 3.5m x 0.7m; l'elevazione è variabile tra 3.1 e 5.75 m e larga 5.2 m e spessore 60cm;
- durante le fasi di cantiere, verranno realizzate ture per i mezzi di cantiere per garantire l'accesso all'alveo;
 - ripristino dell'alveo al termine dei lavori.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali di fattibilità tecnico-economica redatti dall'Ing. Michele Titton dello studio ITS Engineering Company srl costituiti, in particolare ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, da: Relazione tecnico illustrativa generale, Inquadramento territoriale, Planimetria e sezione tipologica delle opere in alveo, Relazione di compatibilità idraulica, Planimetria catastale e Piano particellare, Relazione geologica e geotecnica, Relazione di indagine geotecnica, Planimetria generale e documentazione fotografica, Tavola del ponte esistente, Planimetria generale e di progetto su ortofoto, Fasi di cantierizzazione.

Il Settore Tecnico Regionale di Città Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda, ha richiesto, con nota prot. n. 30558/A1813C del 09/07/2025, integrazioni e regolarizzazione degli atti, assegnando un termine di 30 gg per la presentazione della documentazione. Il richiedente ha prodotto quanto richiesto con nota prot. n. 40371/A1813C del 11/09/2025, integrando il fascicolo documentale con la Relazione di compatibilità idraulica aggiornata e fornendo risposte esaustive alle richieste di chiarimento.

È stato effettuato un sopralluogo di verifica da parte dei funzionari del Settore scrivente nel mese di settembre 2025.

Trattandosi di manufatto di proprietà della Città Metropolitana di Torino, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e della tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 206/A1801A del 24/01/2019, e senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del Regolamento Regionale n. 10/R/2022.

Esaminati pertanto gli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi sopra descritti è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del

17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;

- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";
- Regolamento Regionale di contabilità n. 9 del 16.07.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5/12/2001 n. 18/R", aggiornato alle modifiche del 21/12/2023 n. 11/R "Modifiche al regolamento regionale 16/7/2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- L.R. 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";
- L.R. 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 5-1482 del 8 agosto 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";

determina

- di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, la Città Metropolitana di Torino ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 2. dovranno essere eseguite le verifiche di stabilità delle difese spondali, delle spalle e dei muri d'ala (scalzamento fondazioni, spinte e sottospinte idrauliche, ecc..) ai sensi delle NTC vigenti (D.M. 17/01/2018);
 3. i piani di appoggio delle fondazioni superficiali delle spalle del ponte e dei muri d'ala dovranno essere adeguatamente ed accuratamente protetti da qualsiasi fenomeno di scalzamento mediante la realizzazione di opere di difesa senza soluzione di continuità fatta salva la presenza di substrati rocciosi;
 4. il piano di appoggio delle fondazioni delle scogliere in progetto dovrà essere posto ad una quota pari a -1,50 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo, come da documentazione progettuale;
 5. le difese spondali in progetto dovranno essere idoneamente immorsate a monte e a valle nell'esistente sponda, quindi adeguatamente attestate in corrispondenza dei manufatti esistenti, avendo cura di raccordarne in modo omogeneo il collegamento strutturale, al fine di prevenire l'insorgere di locali fenomeni erosivi e/o di rigurgito da parte della corrente; il paramento esterno delle medesime opere longitudinali dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
 6. i manufatti di difesa spondale previsti dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore

alla quota degli argini esistenti, nonché collocati longitudinalmente in sponda avendo cura di verificare, in sede esecutiva, che gli stessi non determinino restringimento, anche locale e puntuale, delle sezioni di deflusso della tratta d'alveo interessata dall'intervento;

7. i lavori di scavo e di movimentazione del materiale litoide non dovranno comunque interessare i settori di fondo alveo caratterizzati da materiale con pezzatura più grossolana che presentino condizioni di assetto idraulico stabilizzato;
8. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; detto materiale dovrà essere adeguatamente compattato. Inoltre il materiale proveniente dalla demolizione di opere esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica ai sensi della normativa vigente;
9. è fatto divieto assoluto di asportazione di qualsiasi volumetria di materiale litoide demaniale d'alveo;
10. il materiale legnoso proveniente da eventuali tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
11. è vietato lo sradicamento delle ceppaie ai sensi della lettera c) dell'art. 96 del R.D. n. 523/1904;
12. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; in particolare dovranno essere completamente rimosse tutte le opere provvisorie (piste di accesso in alveo, ture, ecc.);
13. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
14. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
15. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data del provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
16. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
17. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
18. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua

interessato;

19. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
 20. dovrà essere trasmessa a questo Settore la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminati i lavori, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli stessi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.
- Di concedere alla Città Metropolitana di Torino, ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R/2022, l'occupazione dell'area demaniale del torrente Chiusella nel Comune di Valchiusa in località Trausella per la realizzazione del manufatto in oggetto, come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza.
 - Di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale.
 - Di accordare la concessione per la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, e pertanto fino alla scadenza del 31/12/2055, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare.

Ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R/2022, trattandosi di un manufatto di proprietà pubblica, la concessione è rilasciata a titolo gratuito e non è prevista la costituzione di alcun deposito cauzionale (art.11 comma 4).

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi e dovrà attenersi a quanto prescritto in CdS dal Servizio Tutela Flora e Fauna della Città Metropolitana di Torino ai sensi della L.R. n. 37/2006.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori, fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

I funzionari istruttori:

Ing. Alessandro CESETTI

Ing. Massimo CRESCENTE

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TO.PO.7161 Disciplinare di concessione demaniale

Rep. N° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per intervento di manutenzione straordinaria del ponte in acciaio al km 01+400 sul torrente Chiusella in Comune di Trausella (TO), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R .

Richiedente: Città Metropolitana di Torino - Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino codice fiscale/partita iva 01907990012.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per intervento di manutenzione straordinaria del ponte in acciaio al km 01+400 sul torrente Chiusella in Comune di Trausella (TO). La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

Il mantenimento delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni tecniche-idrauliche ed amministrative contenute nella determinazione dirigenziale di concessione.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni trenta** e pertanto con scadenza al **31.12.2055**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in

qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica

competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone

Il concessionario, ai sensi dell'Allegato A) "Tabella dei canoni demaniali per pertinenze idrauliche 2025-2027" della Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Giuridica e Amministrativa n. 2656 del 12 Dicembre 2024, è esonerato dal pagamento del canone demaniale.

Art. 6 - Deposito cauzionale

Il concessionario, ai sensi del Regolamento Regionale del 16 Dicembre 2022 n. 10/r Art. 11 comma 4 è esonerato dal versamento della cauzione.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede della Città Metropolitana di Torino .

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Il R.U.P. e Dirigente del Dipartimento

Ing. Matteo Tizzani

(firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Ing. Daniele Caffarengo

(firmato digitalmente)(*)

(*)Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs.
82/2005.